

Seduta N° 144

Adunanza 23 FEBBRAIO 2026

Il giorno 23 del mese di febbraio duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 3-2249/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 2021/2115. Regolamento delegato (UE) n. 2022/126. DM n. 635212/2024, come modificato dal DM n. 15122/2026. Piano strategico nazionale 2023/2027. Approvazione delle disposizioni regionali di attuazione dell'intervento investimenti decorrenti dalla campagna vitivinicola 2026/2027.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), abrogando i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

in particolare, il suddetto regolamento (UE) all'articolo 58 disciplina i tipi di interventi nel settore vitivinicolo che gli Stati membri scelgono nei propri piani strategici della PAC;

il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 riguarda il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, disciplina l'organizzazione comune dei mercati (OCM) agricoli;

il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 prevede l'attivazione degli interventi per il settore vitivinicolo, tra cui quello denominato investimenti e contiene, tra le altre, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra gli interventi da realizzare nel quinquennio 2023-2027;

il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito DM) n. 410727 del 4 agosto 2023 reca "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";

il decreto legislativo n. 42/2023, come modificato dal decreto legislativo n. 188/2023, attua il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune".

Premesso, inoltre, che:

- il decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 693212 del 24 dicembre 2025 definisce la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027 del settore vitivinicolo;

- il decreto del MASAF n. 635212 del 2 dicembre 2024, in applicazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce le modalità e le condizioni per l'applicazione, da parte delle Regioni, dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026;

- il DM n. 15122 del 14 gennaio 2026, a modifica del suddetto DM n. 635212/2024, ha disposto la sostituzione dei suoi allegati I e II, riportarti, rispettivamente, l'elenco dei criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo e l'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi stanziati per il finanziamento degli investimenti.

Richiamato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 3-2237 del 16 febbraio 2026 è stata approvata la proposta di modifica del riparto riferito alla campagna vitivinicola 2026/2027, definito con decreto n. 693212 del 24 dicembre 2025, ai sensi della quale all'intervento investimenti è stato assegnato l'importo di euro 7.390.582,00.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche":

- al fine di dare attuazione al citato DM n. 635212/2024, come modificato dal DM n. 15122/2026, ha condotto un'analisi tecnica, in esito alla quale ha delineato le disposizioni regionali di attuazione dell'intervento investimenti previsto dal Piano strategico nazionale 2023/2027, decorrenti dalla campagna vitivinicola 2026/2027, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, del regolamento delegato (UE) n.

2022/126 e nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal medesimo decreto ministeriale;

- a tal fine ha tenuto conto che tale intervento concede un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino e che tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili;

- ha previsto che la definizione delle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario siano dal medesimo Settore definite, d'intesa con ARPEA, in qualità di Organismo pagatore.

- ha provveduto a consultare, sui sopra citati elementi e contenuti, le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 13 gennaio 2026.

Richiamato che con la deliberazione della giunta regionale n. 3-2237 del 16 febbraio 2026 è stata approvata la modifica del riparto riferito alla campagna vitivinicola 2026/2027, definito con decreto n. 693212 del 24 dicembre 2025, assegnando all'intervento investimenti risorse pari a euro 7.390.582,00.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023 di ricognizione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura (ora Agricoltura e Cibo), tra cui quelli relativi al suddetto intervento con l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva erogazione dei relativi fondi, pari ad euro 7.390.582,00, da parte della Commissione europea direttamente a favore dell'Organismo Pagatore della Regione Piemonte, ARPEA, senza transitare sul bilancio regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i suddetti fondi sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale, essendo gestiti direttamente da ARPEA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale unanime,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dal DM n. 635212 del 2 dicembre 2024, come modificato dal DM n. 15122 del 14 gennaio 2026, le disposizioni regionali di attuazione dell'intervento investimenti previsto dal piano strategico nazionale 2023/2027, decorrenti dalla campagna vitivinicola 2026/2027, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la definizione delle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario, d’intesa con ARPEA, in qualità di Organismo pagatore, nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023 in materia di procedimenti amministrativi;
3. che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento, come da esplicitare nei relativi bandi, ove necessario, è subordinata alla preventiva erogazione dei suddetti fondi da parte della Commissione europea direttamente a favore di ARPEA;
4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Disposizioni regionali di attuazione (DRA) dell'intervento investimenti, previsto dal piano strategico nazionale 2023/2027, decorrenti dalla campagna 2026/2027.

Indice

Premessa.....2

Beneficiari.....2

Presentazione delle domande di aiuto.....2

Localizzazione.....2

Tipologia degli investimenti ammissibili.....2

Spese ammissibili.....3

Limite di spesa della domanda di aiuto.....3

Agevolazioni previste.....3

Risorse finanziarie.....3

Definizione di punteggi e criteri di priorità.....3

Istruzioni operative.....4

Graduatoria.....4

Varianti.....4

Rinvio.....4

Premessa

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) si riferiscono all'intervento investimenti, di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Detto intervento concede un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Le presenti disposizioni, in linea con il piano strategico nazionale 2023/2027, decorrono dalla campagna 2026/2027.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici della presente misura le persone fisiche o giuridiche cui compete l'onere finanziario degli investimenti.

Tali soggetti possono accedere agli aiuti qualora la loro attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle uve da parte di terzi vinificatori (per almeno la metà delle uve cedute o per un quantitativo minimo di uve pari a 7.000 kg) qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Presentazione delle domande di aiuto

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'Organismo Pagatore (OP) ARPEA secondo le modalità applicative stabilite dalla stessa.

Ogni richiedente può presentare, per ciascuna campagna vitivinicola, al massimo una domanda di aiuto. L'investimento proposto e richiesto può essere di durata annuale.

Localizzazione

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte e dei paesi esteri aderenti all'UE.

Tipologia degli investimenti ammissibili

In coerenza con i criteri di complementarietà e demarcazione stabiliti dal Decreto Ministeriale 14/01/2026 n. 15122, le operazioni ammissibili sono le seguenti:

- acquisto di attrezzature e impianti per punti vendita aziendali ubicati all'interno o all'esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione: investimenti materiali per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
- acquisto di recipienti e contenitori in legno (di capacità uguale o superiore a 10hl se in legno) per l'invecchiamento dei vini;
- realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto.

Gli investimenti finanziati devono rispettare le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.

Spese ammissibili

In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese:

- di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati destinati alla produzione, l'esposizione, la degustazione e la commercializzazione del prodotto);
- acquisto di impianti, attrezzature fisse, macchinari, strumentazioni di controllo, apparecchiature informatiche e elementi di arredo per la produzione, l'esposizione, la degustazione e la commercializzazione del prodotto.

Limite di spesa della domanda di aiuto

Spesa massima ammissibile: euro 150.000.

Spesa minima ammissibile: euro 20.000.

Agevolazioni previste

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Il sostegno per gli investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite massimo del 20% della spesa effettivamente sostenuta.

L'aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Risorse finanziarie

La dotazione annuale delle risorse per l'intervento viene definita con Decreto Ministeriale con cui si ripartiscono le risorse per Regione e per intervento. Tale ripartizione per singolo intervento può essere rimodulata con deliberazione della Giunta regionale.

Definizione di punteggi e criteri di priorità

I punteggi assegnati saranno i seguenti:

Criterio	Punteggio
Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: il miglioramento di almeno una classe energetica del fabbricato.	10 punti
Produzione di qualità di vini DOP rispetto alla produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione di mosto (a scelta tra le ultime tre campagne vitivinicole inclusa quella in corso, al momento della presentazione della domanda).	0,1-25% punti 1 25,1-50% punti 2 50,1-75% punti 3 75,1-80% punti 4 80,1-85% punti 5 85,1-90% punti 6 90,1-95% punti 7 95,1-100% punti 8
Nuovo beneficiario (richiedenti che non hanno presentato domanda oppure oppure non sono state ammesse al finanziamento a partire dalla campagna 2018/2019).	8 punti
Giovane (titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni)	2 punti
Produzioni Biologiche certificate ai sensi normativa vigente	5 punti
Appartenenza a forme aggregative di filiera (punteggio riservato alle cantine cooperative).	1 punto per ogni 15 soci conferenti – massimo 10 punti

I richiedenti, a parità di punteggio, saranno inseriti nella graduatoria secondo l'ordine crescente di età del legale rappresentante richiedente indicato in domanda di aiuto, dal più giovane al più anziano.

Istruzioni operative

Le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario sono definite con successivo atto dirigenziale del competente Settore della Regione Piemonte (Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura) d'intesa con l'OP ARPEA.

Graduatoria

Con successivo atto del competente Settore della Regione Piemonte verrà approvata la graduatoria.

Varianti

Sono consentite varianti e modifiche minori ai progetti di investimento ammessi a finanziamento, nella misura massima di 1 variante per domanda di aiuto.

Rinvio

Per quanto non previsto si fa riferimento al piano strategico nazionale 2023/2027, al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (UE) n. 2021/2115, al Decreto Ministeriale di attuazione dell'intervento investimenti, alla circolare di Agea Coordinamento e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.